



SENT. 125/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita **LORETO** Presidente

Nicola **RUGGIERO** Consigliere-relatore

Maria Cristina **RAZZANO** Consigliere

Ilaria Annamaria **CHESTA** Consigliere

Cosmo **SCIANCELEPORE** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

-nel giudizio sull'**appello principale** iscritto al **n. 61277** del
Registro di Segreteria, promosso dai sigg.ri:

1) CASSANI Diego Federico (C.F.: CSSDFD56R07F205R), nato a
Milano il 7 ottobre 1956;

2) BRAGANTI Mara Nadia (C.F.: BRGMND56P63F205V), nata a
Milano il 23 settembre 1956;

entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Chiara Marchetti
(pec: avvmariachiaramarchetti@puntopec.it) ed elettivamente
domiciliati presso lo studio della stessa in Milano, Via Solferino n. 7
e all'indirizzo pec sopra indicato, come da procura alle liti in atti
(nell'atto di appello è indicato come difensore anche l'Avv. Giovanni

	Maria Soldi che però non risulta cassazionista)	
	<i>appellanti;</i>	
	contro	
	- Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione	
	giurisdizionale per Regione Marche, in persona del Procuratore	
	regionale <i>pro-tempore</i>	
	- Procura generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore	
	generale <i>pro-tempore;</i> <i>appellate;</i>	
	<i>e nei confronti di</i>	
	1) Fallimento DUOMO G.P.A. s.r.l. , in persona del Curatore	
	Fallimentare Avv. Rita Roberto con studio in Milano, Via Caradosso	
	n. 8 - contumace;	
	2) CASSANI Denise Federica Fredi (C.F.: CSSDSF60A56F205K),	
	nata a Milano il 16 gennaio 1960, rappresentata e difesa dall'Avv.	
	Maria Pina Blanco, con studio in Milano, Via Soperga n. 13, presso	
	il quale è elettivamente domiciliata in forza di procura alle liti	
	allegata alla comparsa di costituzione e risposta pervenuta il 15	
	novembre 2024 (indirizzo PEC:	
	mariapina.blanco@milano.pecavvocati.it) - <i>controinteressati;</i>	
	<i>per la riforma</i>	
	-della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la	
	Regione Marche, n. 71/2023, depositata il 2 ottobre 2023 e	
	notificata a mezzo <i>pec</i> il 16 novembre 2023 (nei confronti dei sigg.ri	
	Cassani Diego Federico e Braganti Mara Nadia);	
	<i>e</i>	
	2	

	-nel giudizio sull' appello incidentale iscritto al n. 61277 del	
	Registro di Segreteria, proposto dalla:	
	-Procura regionale presso la Sezione giur.le per le Marche -	
	<i>appellante incidentale e appellata principale;</i>	
	<i>contro</i>	
	-CASSANI Denise Federica Fredi (C.F.: CSSDSF60A56F205K),	
	nata a Milano il 16 gennaio 1960, rappresentata e difesa dall'Avv.	
	Maria Pina Blanco, con studio in Milano, Via Soperga n. 13, presso	
	il quale è elettivamente domiciliata in forza di procura alle liti	
	allegata alla comparsa di costituzione e risposta pervenuta il 15	
	novembre 2024 (indirizzo PEC:	
	mariapina.blanco@milano.pecavvocati.it) - <i>appellata incidentale;</i>	
	<i>nonché nei confronti di</i>	
	1) CASSANI Diego Federico (C.F.: CSSDFD56R07F205R), nato a	
	Milano il 7 ottobre 1956;	
	2) BRAGANTI Mara Nadia (C.F.: BRGMND56P63F205V), nata a	
	Milano il 23 settembre 1956;	
	entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Chiara Marchetti	
	(pec: avvmariachiaramarchetti@puntopec.it) ed elettivamente	
	domiciliati presso lo studio della stessa in Milano, Via Solferino n. 7	
	e all'indirizzo pec sopra indicato, come da procura alle liti in atti	
	(nell'atto d'appello è indicato come difensore anche l'Avv. Giovanni	
	Maria Soldi-pec: giovannimaria.soldi@milano.pecavvocati.it- che	
	però non risulta cassazionista)	
	<i>appellanti principali;</i>	

	3) Fallimento DUOMO G.P.A. s.r.l., in persona del Curatore	
	Fallimentare Avv. Rita Roberto con studio in Milano, Via Caradosso	
	n. 8 – contumace – <i>controinteressata non appellante;</i>	
	<i>per la riforma</i>	
	-della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la	
	Regione Marche, n. 71/2023, depositata il 2 ottobre 2023, nella	
	parte (capo n. 8.3; pagg. 32-38) in cui ha assolto la sig.ra CASSANI	
	Denise Federica Fredi;	
	VISTI gli atti d’appello e tutti i documenti di causa;	
	UDITI, nella pubblica udienza del 22 maggio 2025, celebrata con	
	l’assistenza del Segretario, dott.ssa Eliana Giorgiantoni: il	
	Magistrato relatore, Cons. Nicola Ruggiero, il rappresentante del	
	Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore generale Adelisa	
	Corsetti, l’Avv. Francesco Brasca, su delega dell’Avv. Maria Pina	
	Blanco, per la sig.ra Cassani Denise Federica Fredi, non comparsi	
	gli appellanti principali;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con gravata sentenza la Sezione regionale per la Regione Marche	
	ha in primo luogo rigettato la richiesta di riunione dei vari	
	procedimenti pendenti presso la medesima Sezione nei confronti dei	
	convenuti, la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della	
	definizione del parallelo procedimento penale, nonché l’eccezione di	
	nullità della citazione, per genericità e indeterminatezza della	
	domanda.	
	4	

	Nel merito, ha accolto la domanda attorea nei confronti di taluni	
	convenuti, condannando, in particolare, la soc. DUOMO GPA srl	
	in fallimento (rimasta contumace) e i sigg.ri CASSANI Diego	
	Federico (amministratore unico e, per un periodo, Presidente del	
	Consiglio di amministrazione, nonché socio di maggioranza della	
	Duomo) e BRAGANTI Mara Nadia (moglie di Cassani Diego, da	
	giugno 2014 a marzo 2015 membro del Consiglio di	
	amministrazione della società, dalla quale ha inoltre percepito	
	redditi da lavoro dal 2011 al 2016) al pagamento, in solido tra di	
	loro e in favore del Comune di Piobbico , della somma complessiva	
	di euro 7.750,00 , oltre accessori di legge (rivalutazione monetaria	
	e interessi legali).	
	La medesima sentenza ha, per contro, rigettato la pretesa erariale	
	nei confronti dell'altra convenuta, sig.ra CASSANI Denise	
	Federica Fredi (sorella di Cassani Diego e socia della Duomo GPA	
	srl), ritenendo che la sentenza di assoluzione adottata, con la	
	formula " <i>per non aver commesso il fatto</i> ", nell'ambito del parallelo	
	procedimento penale sugli stessi fatti qui in rilievo (ovvero, la	
	sentenza del Tribunale di Milano n. 6857/2022, irrevocabile per	
	Cassani Denise dal 22 ottobre 2022), esplicasse effetti immediati e	
	diretti, ex art. 652 c.p.p., nel presente giudizio di responsabilità	
	amministrativa (pag.36 della sentenza gravata).	
	La sentenza attiene a una ipotesi di danno erariale derivante,	
	nell'impostazione attorea, dall'omesso riversamento, da parte della	
	Duomo e in favore del menzionato Comune, dei canoni fissi pattuiti	
	5	

	per gli anni 2015, 2016 e 2017 per lo svolgimento del servizio di	
	riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) e dei	
	diritti sulle pubbliche affissioni, nonché dalle differenze spettanti e	
	non corrisposte al Comune, in conseguenza del cd "sistema	
	Cassani".	
	1.a) Nello specifico, secondo quanto riportato in sentenza ed	
	emergente dagli atti di causa, il presente procedimento era stato	
	attivato dalla Procura contabile a seguito dello stralcio da un'altra	
	istruttoria, sulla base delle risultanze della procedura fallimentare e	
	delle indagini penali attivate dalla Procura della Repubblica presso	
	il Tribunale di Milano, che avevano coinvolto la Duomo, quale	
	concessionaria del servizio di riscossione di tributi nell'interesse di	
	numerosi Enti locali, nonché gli amministratori e i soci della stessa,	
	per omessi riversamenti di quanto riscosso per conto degli Enti	
	impositori.	
	La Procura regionale segnalava, altresì, che la "Duomo" era stata	
	dapprima sospesa dall'Albo dei concessionari della riscossione in	
	data 15/6/2017, quindi cancellata in data 14/9/2017.	
	La medesima società aveva presentato istanza per accedere al	
	"concordato preventivo in continuità", poi era stata sottoposta ad	
	Amministrazione Straordinaria e, infine, era stata dichiarata fallita	
	con sentenza del Tribunale di Milano n. 996 del 21/12/2018.	
	A sua volta, il richiamato procedimento penale sfociava nei seguenti	
	provvedimenti:	
	a) sequestro preventivo dei beni per euro 8.000.000,00, autorizzato	

	-condannava i sigg.ri CASSANI Diego Federico e BRAGANTI Mara	
	Nadia alla pena, rispettivamente, di anni 6 e anni 4 di reclusione	
	per i reati di peculato e di bancarotta fraudolenta (capi A e C	
	dell'imputazione), dichiarando la prescrizione per il delitto di truffa	
	aggravata (capo B dell'imputazione);	
	-assolveva CASSANI Denise, con la formula " <i>per non aver</i>	
	<i>commesso il fatto</i> ", in relazione ai reati a lei ascritti.	
	La sentenza passava in giudicato per Cassani Denise in data 22	
	ottobre 2022, mentre risultava ancora pendente, al momento del	
	deposito dell'atto di citazione e della stessa decisione qui	
	impugnata, l'appello proposto da Cassani Diego Federico e Braganti	
	Mara Nadia;	
	e) sentenza in data 13 novembre 2020, depositata il 4 febbraio	
	2021, con la quale il GUP presso il Tribunale di Milano, all'esito del	
	giudizio abbreviato all'uopo attivato, previa affermazione della	
	relativa responsabilità, condannava la soc. DUOMO al pagamento	
	della sanzione pecuniaria finale di 400 quote per euro 1.000,00	
	ciascuna, per un totale di euro 400.000,00, con confisca del relativo	
	profitto, individuato in euro 1.561.910,80.	
	Sulla scorta delle risultanze delle complessive indagini svolte, la	
	Procura regionale provvedeva a illustrare le caratteristiche e le	
	modalità del servizio di accertamento e riscossione dei tributi, che	
	era stato espletato dalla "Duomo" per conto del Comune di Piobbico	
	(oltre che di altri Enti), nonché i termini della relativa convenzione,	
	stipulata tra le parti.	
	8	

	In particolare, rammentava che le convenzioni stipulate dalla	
	Duomo con gli enti impositori contemplavano clausole di vario tipo,	
	ovvero:	
	-contratti “ <i>ad aggio</i> ”, con l’impegno della società concessionaria a	
	riversare all’Ente, con cadenza trimestrale, quanto riscosso sulla	
	base di banche dati di contribuenti fornite dal Comune, al netto di	
	una percentuale da riconoscere per l’esercizio dell’attività (cd.	
	<i>aggio</i>), nelle due forme dell’ “ <i>aggio semplice</i> ” (con l’applicazione di	
	una percentuale sul riscosso) e dell’ “ <i>aggio con un minimo</i>	
	<i>garantito</i> ” (con la previsione, in favore dell’Ente comunale, del	
	riversamento, in misura minima stabilita, dei tributi riscossi,	
	indipendentemente dal volume del riscosso e quindi dal risultato del	
	conteggio percentuale);	
	-oppure “ <i>contratti a canone fisso</i> ” (come nella fattispecie	
	all’esame), in base ai quali all’Ente spettava un importo fisso,	
	pattuito commercialmente, non influenzato dal volume del riscosso,	
	che, per l’eccedenza, rimaneva nella piena disponibilità della	
	Duomo.	
	La Procura erariale sottolineava, inoltre, l’esistenza del cd. “sistema	
	Cassani”, ossia di un metodo ideato e coordinato, secondo le	
	contestazioni attoree, da Cassani Diego Federico.	
	Il predetto sistema, attraverso una persistente e dolosa confusione	
	gestionale dei tributi incassati per conto dei vari Comuni, avrebbe	
	consentito alla Duomo (con chiari risvolti sulle poste di bilancio) di	
	minimizzare le rendicontazioni dei tributi riscossi per i cosiddetti	
	9	

	"Comuni ad aggio" (operazione che avrebbe permesso un	
	abbattimento percentuale dell'imponibile e - in base alla normativa	
	attualmente vigente - una minore esposizione in termini di IVA) e,	
	parallelamente, di aumentare, al netto del compenso dovuto alla	
	società concessionaria, le rendicontazioni dei tributi riscossi per i	
	cosiddetti "Comuni a canone fisso" (operazione che avrebbe	
	determinato una maggiore disponibilità di fondi da non	
	rendicontare/riversare).	
	Funzionale alla realizzazione degli scopi illeciti sarebbe stata	
	l'alterazione del programma di gestione dei tributi minori,	
	denominato "Parsec", mediante una procedura algoritmica che	
	avrebbe consentito di modificare e falsificare le scritture contabili	
	da esibire ai singoli Comuni.	
	Il procedimento di alterazione sarebbe stato attuato	
	prevalentemente in occasione del quarto trimestre di ogni	
	annualità, sulla base di alcune variabili:	
	1) tendenza della società "Duomo" a privilegiare un maggior	
	computo di quanto riscosso, relativamente ai contratti a canone	
	fisso;	
	2) possibilità di attuare un abbattimento del riscosso, relativamente	
	ai contratti ad aggio;	
	3) presenza di Comuni che, rispetto ai valori previsti in contratto,	
	in qualche annualità erano in perdita ovvero rispetto ai quali la	
	"Duomo" aveva riscosso in misura minore del preventivato.	
	Secondo la prospettazione attorea, la "Duomo" e i suoi	

	amministratori avrebbero sfruttato in maniera fraudolenta le	
	diverse clausole contrattuali, dando luogo a una premeditata	
	confusione gestionale e contabile dei tributi introitati per conto dei	
	Comuni; in tal modo, sarebbero state alterate le rendicontazioni,	
	modificati i dati e omessi o, comunque, ridotti i riversamenti dovuti	
	ai singoli Comuni, a esclusivo vantaggio del concessionario.	
	Con specifico riferimento al Comune di Piobbico, sarebbe emerso il	
	mancato riversamento, da parte della Duomo, dei canoni relativi	
	agli anni 2015, 2016 e 2017.	
	Ciò, in contestata violazione degli obblighi nascenti dai contratti del	
	9 dicembre 2010, rep. n. 229 (per il periodo 1/1/2011 -	
	31/12/2015) e del 4 gennaio 2016, rep. n. 341.1 (per il periodo	
	1/1/2016 - 31/12/2019), aventi a oggetto l'affidamento in	
	concessione alla Duomo del servizio di accertamento e riscossione	
	dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche e	
	alla cui stregua, così come riportato alle pagg. 8 e 9 dell'atto di	
	citazione, <i>"...Duomo avrebbe riscosso e incassato detti tributi per</i>	
	<i>conto del Comune, versando all'Ente, quale corrispettivo, un canone</i>	
	<i>netto fisso di euro 2.500,00 per ogni anno di durata del rapporto a</i>	
	<i>decorrere dal 2013 (art. 3 di entrambi i contratti), costituendo, a</i>	
	<i>garanzia degli obblighi contrattuali, una cauzione di euro 500,00,</i>	
	<i>mediante polizza fidejussoria n. 132371176, emessa da Unipol Sai</i>	
	<i>- Agenzia di Rho - in data 16.2.2016 (art. 4 del contratto rep. n.</i>	
	<i>341.1. del 4.1.2016)".</i>	
	Di qui l'ipotizzato danno erariale, per complessivi euro 7.750,00,	
	11	

	risultante nella prospettazione attorea, dalla sommatoria dei	
	seguenti importi:	
	a) euro 7.000,00 , pari al canone concessorio fisso non versato	
	dalla Duomo al Comune per gli anni dal 2015 al 2017, al netto	
	dell'importo della polizza fidejussoria escussa (ovvero canone	
	annuale di euro 2.500,00, moltiplicato per 3 anni, e sottrazione, dal	
	risultato, dell'importo della polizza escussa per euro 500,00).	
	Tale importo, secondo quanto precisato alle pagg. 25 e 26 dell'atto	
	di citazione, diverge da quello complessivo indicato dall'Ente locale	
	nella domanda d'insinuazione al passivo fallimentare della Duomo	
	(ammesso per euro 10.000,00), per lo scomputo tanto dell'importo	
	della garanzia (euro 500,00) quanto del canone per l'annualità 2018	
	(euro 2.500,00), in ragione della cancellazione, intervenuta già	
	nell'autunno 2017, della Duomo dall'Albo ministeriale dei riscossori;	
	b) ulteriore importo di euro 750,00 , corrispondente alla	
	percentuale in misura non inferiore al 10% dell'importo dei canoni	
	non versati da Duomo (pari a euro 7.500,00 al lordo della garanzia	
	escussa), per gli anni dal 2015 al 2017, a titolo di differenza a favore	
	dell'Ente, derivante dalla confusione contabile posta in essere dalla	
	società concessionaria e dall'omessa rendicontazione periodica, la	
	quale avrebbe influito sulle determinazioni dell'Ente, anche in	
	ordine alle eventuali rinegoziazioni dell'entità del canone	
	concessorio per gli anni successivi, qualora fosse venuto a	
	conoscenza di quanto effettivamente riscosso dalla società per	
	proprio conto.	

	Pertanto, il complessivo danno risarcibile subito dal Comune di	
	Piobbico veniva indicato dalla Procura in euro 7.750,00 (euro	
	7.000,00 + euro 750,00).	
	Il medesimo danno veniva addebitato, a titolo di responsabilità	
	principale dolosa e solidale, alla soc. "Duomo" srl, a Cassani Diego	
	Federico, a Braganti Mara Nadia e a Cassani Denise Federica Fredi.	
	1.b) Tutti i convenuti si costituivano in giudizio, con esclusione della	
	sola soc. Duomo srl in fallimento, formulando diverse eccezioni e	
	dispiegando articolate argomentazioni difensive.	
	Nondimeno, la Sezione territoriale, con la decisione qui impugnata,	
	dopo aver rigettato le richieste ed eccezioni preliminari, ha, in primo	
	luogo, ritenuto acclarata la qualità di agente contabile rivesta nella	
	fattispecie all'esame dalla "Duomo" (in virtù dei contratti stipulati	
	con il Comune di Piobbico in data 9 dicembre 2010 e 4 gennaio	
	2016, mediante i quali le è stato affidato il servizio di accertamento	
	e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle	
	pubbliche affissioni), così come la responsabilità contabile della	
	stessa, riconducibile all'omesso, integrale riversamento, nelle casse	
	dell'Ente, degli importi dovuti, senza la produzione di alcuna	
	giustificazione degli ammanchi riscontrati.	
	Allo stesso tempo, ha ritenuto fondate le contestazioni elevate a	
	carico di Cassani Diego e di Braganti Mara, richiamando i precedenti	
	pronunciamenti della stessa Sezione marchigiana e di altra Sezione	
	territoriale su vicende del tutto sovrapponibili a quella oggetto del	
	presente giudizio.	

	Nello specifico, il Primo giudice ha ravvisato la ricorrenza, anche	
	nella fattispecie riguardante il Comune di Piobbico, di gravi illeciti	
	amministrativo-contabili, <i>“considerato che, nell’ambito dell’unitario</i>	
	<i>sistema fraudolento (cosiddetto “sistema Cassani”), da essi</i>	
	<i>architettato a danno di numerosi Enti locali, ampiamente illustrato</i>	
	<i>anche nella “parte in fatto” della presente sentenza, gli odierni</i>	
	<i>convenuti Cassani Diego e Braganti Mara, ingerendosi nel maneggio</i>	
	<i>di denaro pubblico, hanno concorso al mancato riversamento al</i>	
	<i>suddetto Comune ed alla distrazione di cospicue somme di natura</i>	
	<i>tributaria, ad esso dovute”</i> (così, pag. 32 della decisione gravata).	
	Tutto ciò a maggior ragione alla luce del fatto che i già menzionati	
	convenuti non avrebbero addotto alcuna specifica argomentazione,	
	idonea a confutare in maniera plausibile e convincente le	
	prospettazioni della Procura in ordine alla sussistenza delle	
	contestate condotte antiggiuridiche, produttive del danno arrecato al	
	Comune di Piobbico.	
	Per contro, la Sezione territoriale ha escluso la responsabilità della	
	sig.ra CASSANI Denise, valorizzando in suo favore l’assoluzione	
	definitiva intervenuta in sede penale.	
	Ha conseguentemente ravvisato la responsabilità dolosa e solidale	
	(unicamente) della soc. Duomo e dei coniugi Cassani.	
	Infine, ha reputato corretta la quantificazione del danno operata	
	dalla Procura contabile, disattendo la richiesta di CTU proposta dai	
	coniugi Cassani.	
	2. Avverso la richiamata sentenza n. 71/2023, hanno proposto	

	appello principale, con unico atto notificato il 1° dicembre 2023 e	
	depositato il 29 dicembre 2023, i sigg.ri CASSANI Diego Federico	
	e BRAGANTI Mara Nadia , con il patrocinio degli Avv.ti Maria	
	Chiara Marchetti e Giovanni Maria Soldi (quest'ultimo risultato non	
	cassazionista), formulando i seguenti motivi di impugnativa:	
	<u>I. VIOLAZIONE DI LEGGE E, IN PARTICOLARE, NECESSITÀ DI</u>	
	<u>SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CONTABILE EX ART. 106</u>	
	<u>COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE E, IN</u>	
	<u>SUBORDINE, OPPORTUNITA' DI SOSPENSIONE DEL</u>	
	<u>MEDESIMO</u>	
	Gli appellanti hanno censurato la decisione gravata nella parte in	
	cui ha rigettato la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della	
	definizione del parallelo procedimento penale.	
	Hanno, in particolare, sostenuto che nella fattispecie all'esame	
	ricorrerebbe una ipotesi di pregiudizialità in senso tecnico ai sensi	
	dell'art. 106 c.g.c., in quanto la definizione del procedimento penale	
	costituirebbe un antecedente logico-giuridico dal quale	
	dipenderebbe la decisione della presente controversia.	
	Il substrato fattuale e giuridico su cui si basa il procedimento	
	contabile risulterebbe, infatti, oggettivamente e soggettivamente	
	coincidente con i fatti oggetto dell'accertamento penale.	
	Ciò sarebbe confermato dalla lettura dei capi d'imputazione penale,	
	dai continui riferimenti al processo penale presenti nell'atto di	
	citazione del Procuratore regionale ma, soprattutto, dal fatto che il	
	medesimo Procuratore baserebbe le proprie accuse esclusivamente	
	15	

sugli atti delle indagini preliminari svolte nell'ambito del
procedimento penale n. 43433/2016 R.G.N.R. innanzi al Tribunale
di Milano, senza alcuna valutazione autonoma.

A tale ultimo riguardo, gli appellanti hanno ribadito che:

- gli atti delle indagini preliminari non costituiscono prove ma meri elementi che fondano l'accusa in giudizio;

- le prove si formano solo nel dibattimento penale che è in corso di svolgimento;

-le intercettazioni effettuate nel procedimento penale non
sarebbero utilizzabili nel procedimento contabile.

Tali considerazioni dimostrerebbero, in modo inequivoco, il legame indissolubile delle argomentazioni poste a fondamento della contestazione contabile con gli atti di indagine del procedimento penale.

In ogni caso, ove non si ritenesse sussistere un'ipotesi di sospensione necessaria ex art. 106 c.g.c., vi sarebbe l'assoluta opportunità di sospendere il presente giudizio contabile almeno sino all'esito definitivo del procedimento penale.

Ciò al fine di scongiurare il rischio di addivenire a un inaccettabile,
quanto ingiusto, contrasto di giudicati;

II. VIOLAZIONE DI LEGGE E, IN PARTICOLARE, NULLITA'
DELL'ATTO DI CITAZIONE AI SENSI DELL'ART. 164 COMMA
4 C.P.C., IN RELAZIONE ALL'ART. 163 COMMA 3 N. 3 C.P.C. E
ALTRESÌ ALL'ART. 86, COMMA 6, CODICE DI GIUSTIZIA
CONTABILE.

	Gli appellanti hanno censurato la decisione gravata nella parte in	
	cui ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per	
	indeterminatezza e genericità della domanda, ai sensi dell'art. 86,	
	comma 6, c.g.c., letto in correlazione con il precedente comma 2,	
	lett. e), del medesimo art. 86.	
	Sul punto, essi hanno rappresentato che avrebbero potuto svolgere	
	una difesa ben diversa e molto più puntuale qualora fosse stato loro	
	consentito di comprendere a quale titolo erano stati chiamati a	
	rispondere nel presente procedimento.	
	Si sono, dunque, lamentati dell'assenza, ancora oggi, di chiarezza	
	in ordine al titolo di responsabilità loro imputata, in quanto:	
	a) la sentenza sarebbe silente sul punto;	
	b) nell'atto di citazione della Procura regionale si tratterebbe	
	genericamente della responsabilità della società Duomo per non	
	aver riversato delle imposte riscosse ai Comuni per conto dei quali	
	operava, senza una specifica censura nei confronti dei sigg.ri	
	Cassani e Braganti, i quali parrebbero essere stati convenuti in	
	giudizio sulla base di una sorta di responsabilità oggettiva connessa	
	alla carica.	
	Tutto ciò a maggior ragione in quanto, negli anni in contestazione,	
	la gestione ordinaria della società sarebbe stata affidata al Direttore	
	generale, signor OMISSIS, al quale sarebbe stata demandata	
	anche la gestione dei rapporti con i Comuni nell'ambito delle diverse	
	convenzioni esistenti.	
	Inoltre, nell'atto di citazione risulterebbe assolutamente incerto il	

	titolo – <i>causa petendi</i> – su cui si fonderebbe la responsabilità degli	
	appellanti.	
	E invero, in maniera asseritamente contraddittoria, la Procura	
	contabile da un lato parrebbe convenire in giudizio gli appellanti per	
	i ruoli formali rivestiti all’interno della società Duomo (senza alcuna	
	specificazione dei profili di responsabilità, della condotta, del nesso	
	di causa e dell’elemento soggettivo, ascrivibili agli stessi), dall’altro	
	ne ravviserebbe la responsabilità in qualità di “agenti contabili di	
	fatto”, per aver gestito a titolo personale risorse pubbliche, senza,	
	però, specificare in alcun modo le modalità di tale personale	
	gestione e senza indicare neppure una fonte di prova che	
	confermerebbe tale assunto.	
	In definitiva, le accuse (asseritamente) contraddittorie formulate	
	nell’atto di citazione, impedirebbero a oggi di comprendere a quale	
	titolo siano chiamati a rispondere i sigg.ri Cassani e Braganti nel	
	presente procedimento, in particolare:	
	-se in qualità di amministratori della società Duomo (la Braganti,	
	peraltro, sarebbe stata solo consigliere di amministrazione per	
	pochi mesi) e in questo caso per una sorta di responsabilità	
	oggettiva (attesa la lamentata assenza di ogni specificazione	
	nell’atto di citazione circa i comportamenti dolosi o gravemente	
	colposi, causativi di danno, ai medesimi imputabili) ovvero se in	
	qualità di “agenti contabili di fatto” e dunque per un titolo	
	palesamente errato perché inapplicabile alla fattispecie.	
	Risulterebbe allora ribadita l’assoluta incertezza e indeterminatezza	

della *causa petendi* rispetto alle posizioni dei sigg.ri Cassani e Braganti, con conseguente nullità dell'atto di citazione;

III. INSUSSISTENZA DI QUALSIASI PROVA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO – CONTABILE IN CAPO AI SIGNORI CASSANI DIEGO FEDERICO E BRAGANTI MARA.

Gli appellanti si sono lamentati dell'assenza di qualsiasi prova circa la sussistenza di responsabilità amministrativo – contabile in capo alla società Duomo e *a fortiori* in capo ai sigg.ri Cassani e Braganti. Ciò emergerebbe sia dalla lettura dell'atto di citazione che dai documenti *ex adverso* prodotti, atteso che le uniche fonti di prova, alla base delle contestazioni della Procura contabile, sarebbero rappresentate dagli atti delle indagini preliminari relative al parallelo procedimento penale, a oggi non definitivamente concluso.

Tali atti, però, costituirebbero delle mere fonti di prova, in grado di trovare riscontro, non suscettibile di modificazioni, solo con una sentenza di condanna passata in giudicato;

IV. INSUSSISTENZA DI PROVE CIRCA LA CONDOTTA ILLECITA DEI SIGNORI CASSANI E BRAGANTI.

Gli appellanti hanno sostenuto l'assenza di prove circa la condotta illecita dei sigg.ri Cassani e Braganti.

La sentenza gravata avrebbe errato nel ritenere dimostrata l'operatività, all'interno della Duomo, del c.d. "sistema Cassani", facendo leva esclusivamente sulle dichiarazioni rilasciate da alcuni soggetti, innanzi al Pubblico Ministero nel procedimento penale.

	Tali dichiarazioni, però, costituirebbero meri indizi, destinati ad	
	acquisire valenza probatoria di responsabilità, solo se confermati	
	nel contraddittorio tra le parti processuali e divenuti definitivi	
	all'esito di una sentenza non più impugnabile (ipotesi non ricorrente	
	nella fattispecie all'esame);	
	<u>V. ERRONEITA' DELLA SOMMA RICHIESTA A TITOLO DI</u>	
	<u>DANNO.</u>	
	Gli appellanti hanno contestato la ricostruzione del danno operata	
	dalla Procura contabile (e condivisa dal primo giudice), la quale non	
	rivestirebbe alcun valore probatorio e non sarebbe suffragata da	
	alcuna analisi tecnica.	
	Hanno, dunque, reiterato l'istanza di CTU già formulata in primo	
	grado e finalizzata a quantificare l'eventuale danno subito dal	
	Comune;	
	<u>VI. MANCATA QUANTIFICAZIONE DELLA PRESUNTA QUOTA</u>	
	<u>DI DANNO ASCRIVIBILE A CASSANI DIEGO E A BRAGANTI</u>	
	<u>MARA. - ASSENZA NEL CASO DI SPECIE DI UNA</u>	
	<u>RESPONSABILITA' SOLIDALE TRA I CONVENUTI.</u>	
	Gli appellanti hanno censurato la decisione gravata nella parte in	
	cui ha statuito la condanna dei convenuti a titolo di responsabilità	
	solidale, senza fare applicazione della regola, propria della	
	responsabilità erariale, della parziarietà e divisibilità dell'addebito.	
	Quest'ultima consentirebbe, infatti, per l'ipotesi di fattispecie	
	plurisoggettive, di ripartire il danno erariale, a fini risarcitori, tra i	
	vari corresponsabili, in ragione dell'apporto causale di ognuno di	
	20	

essi alla produzione del danno medesimo.

In conclusione, gli appellanti hanno chiesto, in riforma della

decisione gravata:

preliminarmente

a) di disporre la sospensione del presente procedimento in attesa dell'esito definitivo del procedimento penale;

b) di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per cui è
causa;

nel merito

c) di assolvere i sigg.ri Diego Federico Cassani e Mara Nadia Braganti da qualsiasi imputazione contro i medesimi pronunciata nel giudizio di primo grado, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;

in via subordinata:

d) nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di un danno erariale, nell'esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione, di ridurre proporzionalmente la quantificazione dell'asserito danno erariale imputato ai sigg.ri Diego Federico Cassani e Mara Nadia Braquanti.

In ogni caso, con vittoria delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

3. La Procura regionale per la Regione Marche ha proposto, con atto notificato il 25 gennaio 2024 e depositato il 15 febbraio 2024, appello incidentale avverso la sentenza n. 71/2023, nella parte (capo n. 8.3; pagg. 32-38) in cui ha rigettato la domanda

erariale nei confronti di **CASSANI Denise Federica Fredi.**

L'Organo requirente ha provveduto, in primo luogo, a un analitico esame dei motivi di doglianza formulati con l'appello principale dei sigg.ri Cassani Federico Diego e Braganti Mara Nadia, al fine di farne risaltare l'infondatezza.

Ha, dunque, chiesto il rigetto integrale del gravame, con conferma,
in parte qua, della sentenza impugnata.

Allo stesso tempo, ha proposto appello incidentale avverso la sentenza n. 71/2023 nella parte (capo n. 8.3; pagg. 32-38) in cui ha disatteso la pretesa erariale nei confronti della sig.ra **CASSANI Denise Federica Fredi**, deducendo, quale motivo di doglianza:

"Error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell'art. 652 c.p.p., travisamento dei fatti, insufficienza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla condotta illecita a carico di Cassani Denise".

E invero, il primo giudice avrebbe erroneamente e falsamente applicato, nella presente fattispecie, la norma di cui all'art. 652 c.p.p., limitandosi a recepire il mero *decisum* penale, sul presupposto dell'identità del materiale probatorio e senza avvedersi della necessità di provvedere, nei due diversi ambiti, a distinte valutazioni del medesimo corredo probatorio, in relazione ai differenti elementi costitutivi della responsabilità penale e amministrativa.

In realtà, secondo l'Attore pubblico, proprio la diversità ontologica degli elementi costitutivi delle due responsabilità avrebbe impedito

	di dare rilievo, in questa sede, all'assoluzione penale di Cassani Denise <i>"per non aver commesso il fatto"</i> .	
	Nella presente fattispecie, il giudice di prime cure non avrebbe preso adeguatamente in considerazione gli elementi costitutivi dell'illecito contabile nei confronti di Cassani Denise, in quanto:	
	-sarebbe stata acclarata dal giudicante in entrambi le sedi, penale e contabile, l'esistenza del fatto storico del mancato versamento di somme incassate per conto delle Amministrazioni pubbliche danneggiate;	
	-non ricorrerebbe l'ipotesi (non consentita) del risarcimento, due volte, del medesimo danno nella sua integralità;	
	-la figura di "mera esecutrice" delle indicazioni e delle direttive che provenivano dal fratello (Cassani Diego Federico) e dalla cognata (Braganti Mara Nadia), come ricostruita dal giudice penale, per quanto idonea a fondare la decisione di estraneità della sig.ra Cassani Denise rispetto ai fatti di reato, non potrebbe considerarsi	
	- automaticamente - sufficiente a escludere il concorso doloso della stessa nella causazione dell'evento dannoso e, soprattutto, delle sue conseguenze.	
	Sul punto, la Procura appellante ha evidenziato che i riscontri probatori acquisiti nel procedimento penale (liberamente valutabili dal Giudice contabile secondo il proprio prudente apprezzamento, ex artt. 115 e 116 c.p.c.) dimostrerebbero la piena consapevolezza, in capo a Cassani Denise, dell'intero sistema fraudolento (c.d. Sistema Cassani) nell'attività di riscossione, così come la diretta	

	disponibilità, da parte della stessa, delle provviste di denaro	
	pubblico sui conti correnti postali dell'agente contabile ove queste	
	confluivano (maneggio di denaro pubblico).	
	Più in particolare, sulla base dei numerosi riscontri presenti nel	
	fascicolo penale acquisito (ivi compresi le dichiarazioni rese a SIT	
	dai dipendenti della società e le intercettazioni telefoniche, a tale	
	scopo richiamate), non adeguatamente tenuti in considerazione	
	nella sentenza di primo grado, risulterebbero acclarati, in capo alla	
	Cassani, funzioni e compiti non meramente impiegatizi ed esecutivi.	
	L'appellata, infatti, sarebbe stata a conoscenza delle modalità	
	irregolari di gestione delle somme e avrebbe avuto il maneggio del	
	denaro riscosso dalla società, mantenendone, pur se con la	
	"supervisione" della cognata, un autonomo potere dispositivo, tanto	
	da avere la possibilità concreta di discostarsene.	
	Le plurime dichiarazioni testimoniali formulate in tal senso dai	
	collaboratori amministrativi, anche riscontrate dal contenuto	
	esplicito delle comunicazioni telefoniche intercettate, non sarebbero	
	smentite dalle dichiarazioni richiamate da Cassani Denise nella	
	difesa svolta nel corso del giudizio di primo grado, dirette a	
	sostenere, invece, la "marginalità" del ruolo assunto dalla stessa.	
	Ciò alla luce degli elementi costitutivi dell'illecito contabile e della	
	natura della responsabilità di cui si tratta.	
	Conseguentemente, l'affidamento a Cassani Denise della gestione	
	sia dei conti correnti postali, sui quali erano incassati i tributi, sia	
	del conto corrente in cui tali provviste confluivano poi giornalmente,	

	le avrebbe consentito di “maneggiare” denaro pubblico in piena autonomia.	
	L'appellata sarebbe stata allora anch'essa determinante nella produzione del danno erariale, almeno fino al 2015, quando in seguito all'aggravarsi della crisi societaria, la sig.ra Cassani Denise è stata assoggettata alle direttive della cognata Braganti Mara.	
	Peraltro, anche in tal ultimo periodo, la Cassani avrebbe dato seguito alle scelte decisionali adottate dal fratello e dalla cognata (dalle quali avrebbe avuto la possibilità di discostarsi), il che confermerebbe la piena consapevolezza, in capo alla stessa, del sistema fraudolento realizzato e adottato per drenare le entrate pubbliche.	
	Allo stesso modo, l'appellata Cassani, in qualità di socia della Duomo, non solo avrebbe taciuto sugli illeciti della gestione societaria ma anzi ne avrebbe tratto indebiti vantaggi personali e familiari.	
	La stessa, infatti, sarebbe stata pienamente coinvolta nell'organizzazione societaria, improntata, al di là delle cariche formali, a logiche familiari, con un sostanziale coinvolgimento di tutti i protagonisti, interessando anche il marito di Denise Cassani (socio a sua volta della Duomo), attraverso: i drenaggi di risorse in favore della Mabra S.r.l.; i costosi benefit – automobili e utilizzo di carta di credito - ottenuti dal marito OMISSIS; l'alto tenore di vita condotto, tutti elementi alla base di condanne già statuite in sede contabile a carico di Cassani Denise (oltre che della Duomo e dei	

	coniugi Cassani e Braganti) per altre vicende analoghe a quelle qui	
	in rilievo, condanne intervenute anche in epoca successiva al	
	passaggio in giudicato della sentenza penale.	
	Proprio il meccanismo degli svuotamenti automatici giornalieri, i	
	riversamenti di denaro a favore di alcuni Enti e in danno di altri (in	
	base alla tipologia contrattuale di ciascuno), i continui drenaggi di	
	risorse verso la Mabra S.r.l. (di cui Cassani Denise era socia) o,	
	comunque, la distrazione delle stesse a uso personale di tutti i	
	compartecipi, non avrebbero potuto sfuggire all’attenzione della	
	socia, Cassani Denise, addetta alla gestione dei conti.	
	Per tali ragioni, la Procura regionale ha chiesto la riforma del capo	
	della sentenza impugnato in via incidentale.	
	In conclusione, la Procura regionale ha chiesto:	
	- di rigettare l’appello principale proposto da Cassani Diego Federico	
	e Braganti Mara Nadia, con conferma della sentenza <i>in parte qua</i> ;	
	-in accoglimento dell’appello incidentale, di riformare l’impugnata	
	sentenza n. 71/2023 nella parte in cui ha assolto la sig.ra Cassani	
	Denise Federica Fredi;	
	- e, per l’effetto, di condannare la sig.ra Cassani Denise Federica	
	Fredi, in solido con Duomo G.p.a. S.r.l. in fallimento, Cassani Diego	
	Federico e Braganti Mara Nadia, al pagamento, in favore del	
	Comune di Piobbico, della somma di euro 7.750,00, oltre interessi	
	e rivalutazione monetaria, ovvero della diversa somma ritenuta di	
	giustizia.	
	Il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio in favore	

dello Stato.

4. Con articolata memoria pervenuta il 15 novembre 2024, la

Procura generale ha formulato le proprie conclusioni.

L'Organo requirente ha analiticamente esaminato i diversi motivi di doglianza dell'appello principale dispiegato dai sigg.ri CASSANI Diego Federico e BRAGANTI Mara Nadia, affermandone l'infondatezza.

A tal fine, ha anche sottolineato l'intervenuta definizione del parallelo procedimento penale, rimarcando che la sentenza n. 6857/2022 del Tribunale di Milano è stata confermata da quella della Corte d'appello di Milano 8482/2023 del 22 novembre 2023, depositata il 24 novembre 2023 (e passata in giudicato il 9 gennaio 2024), che ha preso atto del concordato in appello di cui all'art. 602, comma 1-bis, c.p.p.

Conseguentemente, avendo tale ultima decisione definitivamente confermato la condanna di primo grado (peraltro dopo aver espressamente sottolineato la sussistenza di una prova convincente circa il reato contestato e la sua riconducibilità agli imputati), al giudice d'appello si imporrebbe ora di valutare non tanto la sufficienza/insufficienza delle prove acquisite nel processo penale, ma l'efficacia – di giudicato – della sentenza penale di condanna, alla stregua dell'art. 651 c.p.p.

In conclusione, la Procura generale ha chiesto il rigetto dell'appello principale proposto da Diego Federico CASSANI e Mara Nadia BRAGANTI, con condanna degli stessi al pagamento delle spese, e

	l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Procura regionale per le Marche, con riforma, <i>in parte qua</i> , della sentenza gravata.	
	5. Con comparsa di costituzione e risposta pervenuta il 15 novembre 2024, la sig.ra CASSANI Denise Federica Fredi , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pina Blanco, si è costituita nel procedimento di appello incidentale avverso la sentenza n. 71/2023, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della propria assoluzione.	
	Sul punto, ha sostenuto che le motivazioni alla base della già menzionata assoluzione sarebbero il frutto di un ragionamento logico-giuridico esente da censure e conforme ai principi della nostra Carta costituzionale.	
	Ha ampiamente richiamato le argomentazioni già formulate in primo grado, in quanto asseritamente idonee a confutare le tesi dell'appello, ribadendo di essere stata assolta in sede penale, con formula piena (per non aver commesso il fatto), per gli stessi fatti oggetto del presente giudizio di responsabilità.	
	In particolare, il giudice penale avrebbe valorizzato il ruolo non decisorio della Cassani all'interno della Duomo, quale confermato dalle convergenti dichiarazioni testimoniali.	
	Per contro, la Procura erariale avrebbe riconosciuto alla Cassani un autonomo potere dispositivo, in assenza di ogni elemento di prova a sostegno della propria impostazione.	
	Le stesse dichiarazioni assunte a SIT (e puntualmente riportate alle	
	28	

	pagg. 6 e ss della memoria) confermerebbero il ruolo solo	
	impiegatizio della Cassani, quale mera esecutrice delle direttive	
	impartite da altri (in particolare, la cognata Braganti), con	
	conseguente, asserita impossibilità di configurare, in capo alla	
	Cassani, la veste di agente contabile.	
	La sig.ra Cassani ha, dunque, evidenziato che la Procura contabile	
	sposterebbe, in sede d'appello, l'ottica, assimilando la contestata	
	responsabilità contabile non più alla figura dell'agente contabile, ma	
	a quella di "mera esecutrice".	
	Ha aggiunto che, pur nella diversità delle funzioni del giudizio	
	penale rispetto a quelle del processo contabile, qualora il danno	
	perseguito nelle due sedi concerna i medesimi soggetti dal lato	
	attivo e dal lato passivo, e si assuma derivante dai medesimi fatti	
	materiali, potrebbe esservi una sola pronuncia giurisdizionale al	
	riguardo, stante il fondamentale principio del <i>ne bis in idem</i> .	
	Conseguentemente, nella presente fattispecie, essendo intervenuta	
	una sentenza penale irrevocabile di assoluzione per insussistenza	
	del fatto (<i>in realtà, per non aver commesso il fatto</i>), il giudice	
	contabile dovrebbe dichiarare il non luogo a provvedere per la	
	sopravvenuta carenza di interesse.	
	Ciò in base all'art. 652 c.p.p., ritenuto di sicura applicazione nel	
	giudizio per danno erariale.	
	Tale disposizione, inoltre, potrebbe trovare spazio nelle sole ipotesi	
	(cui andrebbe ricondotta quella all'esame) di identità soggettiva e	
	oggettiva tra il fatto posto a fondamento dell'azione di	

	responsabilità amministrativa e quello oggetto del giudicato penale	
	assolutorio e sempreché quest'ultimo non sia frutto	
	dell'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova	
	ex art. 530, comma 2, c.p.p. (circostanza, quest'ultima, che qui non	
	ricorrerebbe).	
	Allo stesso modo, la tesi asseritamente posta dalla Procura a base	
	del gravame incidentale (necessità di sanzionare anche la figura	
	della mera esecutrice, alla luce del semplice dato fattuale/storico	
	del mancato versamento di somme incassate per conto	
	dell'Amministrazione pubblica), finirebbe per correlare, nella	
	fattispecie <i>de qua</i> , la responsabilità a una sorta di ampliamento	
	della nozione di responsabilità oggettiva e sulla scorta della	
	considerazione che Cassani Denise ha maneggiato denaro pubblico.	
	Parimenti, gli stralci delle testimonianze riportate in sede d'appello,	
	avulse dal contesto dell'impianto probatorio che ingloba anche le	
	altre testimonianze riportate in memoria, non potrebbero fondare,	
	come per contro affermato dalla Procura, un giudizio di <i>"piena e</i>	
	<i>perfetta contezza dell'intero sistema fraudolento dell'attività di</i>	
	<i>riscozione"</i> .	
	In definitiva, la sentenza impugnata dalla Procura rispetterebbe	
	nella sostanza un cardine del sistema e della civiltà giuridica, ovvero	
	il principio del <i>ne bis in idem</i> , che non consentirebbe di assolvere	
	un soggetto per non aver commesso il fatto in sede penale e di	
	condannarlo per i medesimi fatti in sede contabile.	
	Ciò non significherebbe automatismo e/o violazione del doppio	

	binario di giurisdizione, ma semplicemente rispetto di un principio	
	(quello del <i>ne bis in idem</i>) derivante da un'esigenza di ordine	
	superiore di giustizia, in piena aderenza e concreta attuazione dei	
	principi di cui agli artt. 24 e 111 della Costituzione.	
	Tali principi non sarebbero stati osservati nella fattispecie <i>de qua</i> ,	
	alla luce delle "non-prove" che la Procura avrebbe sottoposto al	
	vaglio del Giudicante e della circostanza per cui l'Organo requirente	
	avrebbe dovuto contestare, in citazione, alla convenuta assolta nel	
	processo penale, specifiche violazioni, qualora avesse ritenuto, alla	
	luce del giudicato penale, ancora persistenti gli elementi per una	
	responsabilità amministrativa (con riferimento tanto alla condotta	
	quanto all'elemento psicologico), proponendo una connotazione e	
	una valenza logico giuridica di illiceità diversa e ulteriore rispetto al	
	fatto penale già vagliato in quella sede.	
	Tutto ciò non sarebbe avvenuto nel caso di specie.	
	In conclusione, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello	
	incidentale della Procura erariale, con conferma della decisione	
	gravata nella parte prevedente il rigetto della domanda risarcitoria	
	proposta nei confronti di CASSANI Denise e con oneri di spese di	
	lite a carico del Comune di Piobbico.	
	6. Con ordinanza a verbale nell'udienza del 5 dicembre 2024 il	
	Presidente del Collegio, rilevata la mancata comparizione dei	
	difensori degli appellanti principali, sentiti il difensore dell'appellata	
	incidentale (Avv. Artale, in sostituzione dell'Avv. Blanco) e il	
	Pubblico ministero, ha disposto il rinvio della trattazione del	

giudizio, in applicazione dell'art. 196 c.g.c., fissando, a tal fine, la
nuova udienza al 22 maggio 2025.

La richiamata ordinanza risulta essere stata comunicata in data 9 dicembre 2024 dalla Segreteria della Sezione ai difensori dei sigg.ri Cassani Diego Federico, Braganti Mara Nadia e Cassani Denise, nonché al fallimento della Duomo srl.

7. Alla pubblica udienza del 22 maggio 2025, non comparsi nuovamente gli appellanti principali, il P.M. ha insistito per l'accoglimento dell'appello incidentale del Procuratore regionale, con riforma della sentenza impugnata nella parte relativa all'assoluzione della sig.ra CASSANI Denise Federica Fredi, concludendo come in atti.

L'Avv. Francesco Brasca, su delega dell'Avv. Maria Pina Blanco, per la sig.ra Cassani Denise, si è riportato agli scritti difensivi, insistendo per il rigetto dell'appello incidentale e concludendo come in atti.

Esaurita la discussione, il giudizio è passato in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, va disposta, ai sensi dell’art. 184 del codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. n. 174/2016 (c.g.c.), la **riunione** degli odierni appelli, trattandosi di impugnazioni dispiegate separatamente nei confronti della medesima sentenza.

2. Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., l'**improcedibilità** dell'appello principale

	proposto dai sigg.ri Cassani Diego Federico e Braganti Mara Nadia.	
	Nello specifico, tale ultima disposizione prevede che: “Se	
	<i>l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia</i>	
	<i>la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà</i>	
	<i>comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza</i>	
	<i>l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche</i>	
	<i>d'ufficio”.</i>	
	Nella fattispecie all’esame, gli appellanti principali non sono	
	comparsi nemmeno all’odierna udienza, nonostante la	
	comunicazione, avvenuta in data 9 dicembre 2024 (con messaggio	
	consegnato all’indirizzo pec dell’Avv. Marchetti, loro difensore),	
	dell’ordinanza a verbale dell’udienza del 5 dicembre 2024,	
	prevedente il rinvio del giudizio ai sensi dell’art. 196 c.g.c.	
	Il presente appello principale va, dunque, dichiarato improcedibile.	
	Ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., la definizione del giudizio con	
	la decisione unicamente di una questione pregiudiziale, giustifica la	
	compensazione delle spese del presente grado d’appello, nei	
	confronti dei sigg.ri Cassani Diego Federico e Braganti Mara Nadia.	
	Ciò nella misura di 2/3 delle predette spese, dovendo il restante 1/3	
	essere posto a carico dell’appellata CASSANI Denise Federica Fredi,	
	per quanto si dirà meglio in seguito.	
	3. Il Collegio è ora chiamato all’esame dell’ appello incidentale	
	proposto dalla Procura regionale per la Regione Marche avverso la	
	sentenza n. 71/2023, nella parte in cui la stessa ha disposto	
	l’assoluzione della sig.ra CASSANI Denise Federica Fredi.	

L'appello merita accoglimento, per quanto di seguito esposto.

A tal riguardo, giova osservare che il rigetto della pretesa erariale, già azionata nei confronti della sig.ra CASSANI, è stato statuito dal primo giudice sul presupposto dell'efficacia diretta e immediata, nel presente giudizio per danno erariale, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., della sentenza del Tribunale penale di Milano n. 6857/2022 (irrevocabile per Cassani Denise dal 22 ottobre 2022) che ha assolto, con la formula "*per non aver commesso il fatto*", la Cassani dai reati di peculato e truffa, contestati nell'ambito del parallelo procedimento penale per gli stessi fatti qui in rilievo.

Il menzionato presupposto risulta, però, erroneo, in quanto basato, così come correttamente evidenziato dalla Procura appellante, su una fallace applicazione dell'art. 652 c.p.p.

Orbene, tale ultima disposizione prevede, al primo comma, che: "La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2".

La disposizione riveste carattere eccezionale, in quanto comporta

	una deroga al principio di autonomia e separatezza dei giudizi	
	(quello penale da un lato e quello civile o amministrativo per danno	
	dall'altro, rispondenti a differenti finalità), risultandone allora	
	preclusa l'estensione oltre i casi espressamente previsti (in termini,	
	tra le altre, Corte conti, App. Sicilia, n. 11/2023; Cass., Sez. unite,	
	n. 1768/2011).	
	La consolidata giurisprudenza contabile ha già osservato che la	
	sentenza penale irrevocabile di assoluzione ex art. 652 c.p.p. può	
	fare stato nel giudizio contabile solo quanto alla materialità dei fatti	
	accertati ovvero esclusi, mentre di per sé l'eventuale liceità penale	
	non esclude anche l'illiceità contabile (in termini, tra le tante, Corte	
	conti, Sez. II App., n. 312/2024, con la giurisprudenza ivi	
	richiamata).	
	Nello specifico, è stato condivisibilmente affermato che <<la	
	<i>richiamata previsione non introduce (...) alcun automatismo tra</i>	
	<i>formula assolutoria adottata ed efficacia di giudicato extrapenale,</i>	
	<i>la cui valutazione va condotta, caso per caso, tenendo conto</i>	
	<i>dell'effettivo accertamento contenuto nella statuizione del giudice</i>	
	<i>penale (...)</i>	
	<i>È rimessa, quindi, al Giudice contabile la verifica in ordine a quale</i>	
	<i>sia l'accertamento contenuto nella sentenza penale: indagine che</i>	
	<i>deve essere condotta integrando il dispositivo con la motivazione</i>	
	<i>della sentenza al fine di desumere gli elementi che evidenzino quale</i>	
	<i>sia il fatto la cui sussistenza sia stata negata >> (così testualmente,</i>	
	Corte conti, Sez. II App., n. 159/2020).	

E invero, "...in materia di danno erariale la sentenza penale definitiva di assoluzione può fare stato solo quanto alla materialità dei fatti accertati ovvero esclusi e sempre che l'ente danneggiato si sia costituito o sia stato posto nella condizione di partecipare al procedimento costituendosi parte civile, fermo restando, in ogni caso, che la liceità penale non può escludere l'eventuale illiceità contabile (cfr. Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sent. n. 1768 del 2011; Corte dei conti, Sezione I, n. 95 del 2011, n. 624 del 2013, n. 774 del 2013; Sezione II, n. 325 del 2014, n. 347 del 2015, n. 26 del 2016; n. 876 del 2016; n. 270 del 2018; n.371/2022). Pertanto, una cosa è l'accertamento in sede penale circa la sussistenza delle circostanze di fatto ovvero delle condotte sulle quali poggia l'imputazione, altro è che a detti elementi venga annesso rilievo causale in ambito erariale, giacché è proprio con riferimento a tale secondo aspetto che la giurisdizione contabile non può subire alcun condizionamento dal pronunciamento penale ancorché assolutorio, ben potendo, infatti, verificarsi che una condotta ritenuta dal giudice penale inidonea a fondare il presupposto oggettivo del reato, sia al contrario considerata dal giudice contabile foriera di danno. In quest'ottica il giudice contabile può legittimamente vagliare, ancorché nel rispetto delle peculiarità che connotano il processo per responsabilità amministrativa in relazione all'esigenza di garantire l'integrità patrimoniale pubblica quale bene della vita meritevole di tutela giudiziale, i dati emergenti dalla sentenza penale alla stregua di possibili elementi di prova

innominata, o atipica; ciò ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. e artt.

94 e 95 c.g.c. e in considerazione del fatto che nell'ordinamento

processuale vigente, sia esso civile che contabile alla luce dell'art.

94, comma 4, c.g.c., non esiste alcuna norma di chiusura sulla

tassatività tipologica dei mezzi di prova" (così testualmente, Corte

conti, Sez. II App., n. 647/2022).

L'osservanza dell'art. 652 c.p.p. non comporta, dunque, <<...alcun

automatismo applicativo tra l'assoluzione e l'efficacia extra-penale

del giudicato, ciò sul presupposto che la formula assolutoria "perché

il fatto non sussiste" non necessariamente sta a significare

l'insussistenza del fatto materiale, ma può semplicemente

esprimere la mancanza di questo o quell'elemento che compone la

fattispecie delittuosa (Corte di cassazione n. 1339 del 5 giugno

1992). Infatti, pur avendo ad oggetto i medesimi fatti materiali,

sussiste rispetto a quest'ultimi una pluriqualeificazione giuridica

(penale ed amministrativo contabile) che rende i giudizi (penale e

contabile) reciprocamente autonomi ed indipendenti. L'identità di

detti fatti materiali riguarda singoli elementi delle fattispecie e non

integrano autonome situazioni giuridiche sostanziali che, per legge,

devono essere accertate con efficacia di giudicato da altro giudice,

ma sono liberamente apprezzabili, ciascuna per la rilevanza che

assume per l'ordinamento nell'ambito del relativo giudizio. Ne

consegue che in presenza di un giudicato assolutorio pronunciato in

seguito a dibattimento, l'applicazione dell'art. 652 c.p.p. non possa

prescindere dall'autonoma valutazione che il giudice contabile è

chiamato a svolgere sui fatti e sulle circostanze emergenti dalla motivazione della sentenza penale con lo scopo di accertare se la dichiarazione di non sussistenza del fatto a sua volta comporti anche l'insussistenza dell'evento dannoso (condotta/danno) ai fini della pronuncia erariale. In sostanza, la sentenza penale di assoluzione può fare stato nel giudizio contabile solo quanto alla materialità dei fatti accertati ovvero esclusi, mentre di per sé l'eventuale liceità penale non esclude anche l'illiceità contabile (cfr. ex plurimis Sezione I n. 95 del 2011, n. 624 del 2013, n. 774 del 2013; Sezione II n. 325 del 2014). Anche la Corte di cassazione ha più volte affermato che, in applicazione dell'art. 652 c.p.p., il giudicato penale ha effetto preclusivo solo ove contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato; non altrettanto nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o in ordine all'attribuibilità del fatto all'imputato (Cass. n. 3376/2011, n. 5676/2010, n. 22883/2007). La disposizione impone, pertanto, al giudice contabile di verificare quale sia l'accertamento contenuto nella sentenza penale; e la verifica non può che essere condotta, non diversamente che per qualunque altra pronuncia giudiziale, integrando il dispositivo con la motivazione della sentenza>> (così Corte conti, Sez. III App., n. 357/2021, con riferimento al giudicato assolutorio penale per insussistenza del fatto, ma esprimente principi a fortiori validi anche per il giudicato assolutorio, come

	quello all'esame, per mancata commissione del fatto; id., Sez. II	
	App., n. 132/2023).	
	Nella fattispecie all'esame, proprio all'esito della verifica del	
	concreto contenuto della decisione assolutoria penale, cui questo	
	Collegio è tenuto in applicazione delle richiamate coordinate	
	ermeneutiche, emerge chiaramente che la medesima decisione	
	riposa sulla ritenuta natura meramente esecutiva delle mansioni	
	svolte dalla Cassani, sulla marginalità del ruolo dalla stessa rivestito	
	all'interno della Duomo, nonché sulla (ritenuta) assenza di	
	dichiarazioni e conversazioni compromettenti, quali elementi che il	
	giudice penale ha considerato acclarati all'esito dell'istruttoria	
	penale (pagg. 36 e 37 della sentenza del Tribunale di Milano n.	
	6857/22).	
	Nondimeno, come già rilevato da questa Sezione nella precedente	
	decisione n. 194/2023 (relativa ad altra vicenda, coinvolgente la	
	sig.ra Cassani Denise, del tutto sovrapponibile alla presente e	
	nell'ambito della quale la Cassani era stata condannata già in primo	
	grado): <<La figura di "mera esecutrice" delle indicazioni e delle	
	direttive che provenivano dal fratello (Cassani Diego) e dalla	
	cognata (Braganti Mara), come ricostruita dal Giudice penale, se	
	può aver fondato la decisione di estraneità alla vicenda delittuosa,	
	non può considerarsi sufficiente ad escludere il concorso doloso	
	nella causazione dell'evento dannoso e, soprattutto, delle sue	
	conseguenze. L'ampio corredo probatorio ha dimostrato come	
	l'appellante incidentale avesse piena e perfetta contezza dell'intero	
	39	

sistema fraudolento nell'attività di riscossione, e la diretta
 disponibilità delle provviste di denaro pubblico sui conti correnti
 postali dell'agente contabile ove queste confluivano. Le plurime
 dichiarazioni testimoniali dei collaboratori amministrativi (OMISSIS
 e OMISSIS come da s.i.t. del 27.3.2017 OMISSIS, come da s.i.t.
 del 28.3.2017) riscontrate dal contenuto esplicito delle
 comunicazioni telefoniche intercettate (del 4.4.2017 tra Braganti
 Mara Nadia e OMISSIS; del 4.4.2017 e del 5.4.2017 tra Braganti
 Mara Nadia e tale OMISSIS che, molto presumibilmente, era
 dipendente della Duomo GPA srl), debitamente valorizzate in
 sentenza, non sono smentite né elise dalle dichiarazioni richiamate
 nel gravame, volte a confermare la "marginalità" del ruolo assunto
 dalla Cassani Denise, sulla quale, al contrario, il Giudice penale ha
 puntato per l'assoluzione. Ancora una volta, risulta dirimente il
 richiamo alla natura "contabile" della dedotta responsabilità, con la
 conseguenza che l'affidamento alla stessa Cassani Denise della
 gestione sia dei conti correnti postali sui quali erano incassati i
 tributi, sia del conto in cui tali provviste confluivano poi
 giornalmente, le ha consentito di "maneggiare" denaro pubblico in
 piena autonomia, almeno fino al 2015, quando in seguito
 all'aggravarsi della crisi societaria, la stessa è stata assoggettata
 alle direttive della cognata Braganti Mara.

Tuttavia, anche in tal ultimo periodo, la stessa "esecuzione" di
 scelte decisionali adottate dal fratello e dalla cognata appare
 sintomatica della piena consapevolezza dell'odierna appellante dei

	<i>meccanismi fraudolenti adottati allo scopo di drenare le entrate</i>	
	<i>pubbliche.</i>	
	<i>Correttamente i primi giudici hanno richiamato il contenuto di</i>	
	<i>alcune conversazioni telefoniche riportate nel decreto di sequestro</i>	
	<i>preventivo del 4.7.2017 emesso dal GIP presso il Tribunale di</i>	
	<i>Milano ("omissis dice che Denise ha il dente avvelenato con Mara,</i>	
	<i>perché Mara chiede sempre a Denise di tirare su i soldi per i</i>	
	<i>pagamenti ed inoltre le ha fatto aprire un conto dove depositare dei</i>	
	<i>soldi da tenere per i pagamenti dei dipendenti mentre invece Mara</i>	
	<i>continua a prelevare, quindi Denise si chiede a cosa è servito aprire</i>	
	<i>questo conto se Mara continua a prendere", conversazione del</i>	
	<i>7.3.2017 tra OMISSIS, dipendente Duomo GPA srl, e OMISSIS,</i>	
	<i>usufruttuario di parte del capitale sociale di Duomo GPA srl e</i>	
	<i>membro dell'associazione ANACAP). In sede di ulteriore</i>	
	<i>intercettazione (interc. Prog. 22477 del 27/06/2017 tra Cassani</i>	
	<i>Diego e OMISSIS si legge "Diego continua dicendo che OMISSIS ha</i>	
	<i>avuto già dei riscontri favorevoli per la cordata ed attende le</i>	
	<i>dichiarazioni di Denise e OMISSIS (i soci ndr); OMISSIS</i>	
	<i>sarà un costo a carico della Duomo, mentre OMISSIS a carico</i>	
	<i>dell'Anacap".</i>	
	<i>D'altra parte, nella sentenza penale si legge che la teste OMISSIS,</i>	
	<i>dipendente della Duomo GPA srl dal 2003 fino al 2018, ha</i>	
	<i>confermato che Denise Cassani lavorava all'ufficio contabilità, che</i>	
	<i>si occupava della cassa e dei rapporti con le banche, "ma nel senso</i>	
	<i>che effettuava materialmente i pagamenti" e, tuttavia, poi precisa</i>	

che l'ufficio contabilità "doveva registrare gli incassi, per poi fare le rendicontazioni mensili o trimestrali sulla base delle quali poi dovevano essere effettuati i pagamenti ai Comuni".

Nelle dichiarazioni rese da OMISSIS in data 14.11.2017,

"ADR: Ho sentito parlare della MABRA Unipersonale Srl come società riconducibile alla DUOMO GPA ma non ho mai lavorato per la stessa. I miei referenti sono sempre stati CASSANI Diego e la sorella CASSANI Denise insieme alla Sig.ra BRAGANTI Mara".

Le risultanze probatorie confermano che l'organizzazione societaria è stata improntata, al di là delle cariche formali, a logiche familiari, con un sostanziale coinvolgimento di tutti i protagonisti, lambendo anche il marito di Denise Cassani (socio a sua volta della Duomo GPA), al quale sono stati attribuiti benefit costosi (interc. Prog. 10515 del 1.3.2017 riportata a pg. 89 della Relazione conclusiva del 10.6.2020 (Doc. 5). Proprio il meccanismo della "duplicazione" delle posizioni debitorie poste in evidenza nella Relazione integrativa della GdF, sopra menzionata, non potevano sfuggire all'attenzione della socia addetta alla gestione dei conti.

A illuminare la connotazione "dolosa" della condotta in esame è, peraltro, la vicenda che ha colpito la società Mabra s.r.l., utilizzata per drenare denaro dalle casse della Duomo GPA. Anche in questo caso, è lo stesso Giudice penale ad evidenziare che "La maggior parte delle prestazioni che la MABRA erogò alla DUOMO GPA non risultarono essere giustificate. La società nel corso degli anni, quando le cose andavano bene, fu saccheggiata per mezzo di

molteplici distrazioni e quanto riferito dal consulente tecnico della difesa, secondo cui le distrazioni rilevanti per lo stato di insolvenza avrebbero dovuto essere solo quelle successive al 2014, non deve essere condivisa, soprattutto perché nel caso di specie il cagionamento del dissesto è pacifico, poiché le cifre distratte erano tali da non potersi ritenere irrilevanti rispetto all'andamento della società per gli anni successivi. Avendo riguardo ai compensi degli amministratori, i quali risultavano, o deliberati ex post o deliberati in misura diversa rispetto a quanto poi di fatto gli amministratori presero; in ogni caso, si trattava di compensi del tutto incongrui con la reale situazione societaria”.

Benché riferibili a comportamenti che solo indirettamente hanno inciso sulle fattispecie per cui è causa, le conclusioni assumono pregnanza proprio perché significative del pieno coinvolgimento della Cassani Denise – socia della MABRA Srl – nella co-gestione delle due società e nella consapevole causazione degli eventi per cui è causa. L’omesso riversamento delle entrate comunali rappresenta, in definitiva, soltanto l’esito finale di una malagestio perpetrata per un arco temporale molto ampio, durante il quale nessuno (compresa Cassani Denise) ha posto in essere condotte alternative lecite atte a impedire l’evento dannoso o limitarne gli effetti dannosi, nella piena consapevolezza o accettando il rischio di compromettere il buon esito delle riscossioni, per effetto di attività palesemente captativa>> (così, testualmente, pagg. 37 e ss della richiamata sentenza n. 194/2023).

	Dunque, gli elementi valorizzati dal giudice penale, se possono	
	giustificare la decisione di estraneità della sig.ra Cassani rispetto	
	alla specifica vicenda delittuosa contestata, nondimeno non	
	escludono né elidono la diversa e distinta responsabilità contabile,	
	connessa al maneggio/gestione di denaro pubblico, con la	
	disponibilità di somme riscosse per conto dell'Ente pubblico e allo	
	stesso non riversate (o riversate in maniera inferiore al dovuto), in	
	attuazione del consolidato sistema "Cassani", incentrato	
	sull'alterazione del sistema di gestione e rendicontazione delle	
	somme riscosse per conto di una pluralità di Enti locali (in termini,	
	da ultimo, Corte conti, Sez. II App, n. 111/2025, anch'essa	
	pronunciata a carico della sig.ra Cassani per vicenda del tutto	
	sovrapponibile a quella odierna).	
	Quanto sopra esposto non integra alcuna paventata lesione del	
	principio del <i>ne bis in idem</i> , attesa la già richiamata	
	"pluriqualeificazione" giuridica (penale e amministrativo-contabile)	
	dei fatti qui in rilievo, da indagarsi nei due diversi ambiti (per	
	l'appunto, quello penale e quello gius-contabile), con riferimento a	
	contestazioni, presupposti, elementi costitutivi degli illeciti e regole	
	probatorie differenti, a loro volta riflesso delle differenti finalità	
	sottese ai due giudizi (in ordine alla diversità delle regole probatorie	
	cui soggiacciono i due giudizi e alle differenti finalità ad essi sottese,	
	vedasi, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n. 294/2024 e n.	
	242/2023).	
	Allo stesso modo, non risulta configurabile alcuna prospettata,	

sopravvenuta carenza d'interesse in capo alla Procura erariale, invero ipotizzabile nella sola ipotesi (qui non ricorrente) in cui, a seguito dell'azione risarcitoria promossa, in sede civile o penale (attraverso la costituzione di parte civile), l'Amministrazione danneggiata ottenga l'integrale ristoro del medesimo danno azionato dall'Attore pubblico in sede gius-contabile (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n.149/2023 e n. 236/2023).

In ogni caso, le valutazioni e conclusioni rese da questa Sezione nella richiamata decisione n. 194/2023 (e, da ultimo, nella decisione n. 111/2025) possono ritenersi sicuramente valide anche per l'odierno giudizio, attesa la sostanziale coincidenza del quadro probatorio che viene in rilievo nei giudizi in questione, siccome incentrato, nelle tre ipotesi, su documentazione largamente sovrapponibile (così, ad es., per le dichiarazioni del marzo 2017 rese a SIT dai dipendenti della società Duomo, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, supportate dalle intercettazioni riportate anche nel decreto di sequestro preventivo del GIP presso il Tribunale di Milano del giugno/luglio 2017).

E invero, la richiamata documentazione, in gran parte riveniente dal parallelo procedimento penale e senza dubbio alcuno liberamente valutabile e utilizzabile dal giudice contabile (cfr. Corte conti, Sez. II App., n. 242/2023, anch'essa resa con riferimento a vicenda del tutto analoga) attesta, in maniera inoppugnabile:

-il "maneggio", da parte della sig.ra Cassani, del denaro riveniente
dalla riscossione delle somme di competenza (anche) del Comune

	di Piobbico, quale connesso alla "gestione" dei conti correnti postali	
	sui quali erano incassati i tributi, nonché del conto su cui tali	
	provviste confluivano giornalmente;	
	-la consapevolezza, in capo alla stessa Cassani, del sistema	
	truffaldino, utilizzato per drenare risorse pubbliche.	
	In particolare, quanto al profilo della gestione (espletata prima in	
	piena autonomia e successivamente sotto le direttive della cognata	
	Braganti), vengono in rilievo, tra le altre, le già richiamate	
	dichiarazioni del 27 marzo 2017, con le quali la dipendente	
	OMISSIS, a precisa domanda circa la persona che aveva la	
	possibilità di visionare e operare sui conti correnti della Duomo, sui	
	quali confluivano direttamente i tributi comunali, ha chiaramente	
	indicato in Cassani Denise la persona cui era demandata la	
	"gestione dei rapporti postali", nonché precisato che <<...il	
	rapporto che vi ho indicato era organizzato con "svuotamenti	
	automatici giornalieri" a favore di un rapporto gestito direttamente	
	dalla contabilità e/o da Cassani Denise; in tal modo giornalmente	
	quest'ultima aveva esatta contezza dell'ammontare degli accrediti	
	>>.	
	Allo stesso modo, la dipendente OMISSIS, nelle dichiarazioni del	
	28 marzo 2017, ha attribuito alla Cassani l'accesso su tutti i conti,	
	quale amministratrice del sistema, con la specificazione che "negli	
	ultimi due anni, quando si è acuita la crisi societaria, la sig.ra	
	CASSANI Denise, a seguito di una riorganizzazione dei rispettivi	
	ruoli, prendeva direttive dalla sig.ra BRAGANTI Mara, anche per lo	

	<i>svolgimento delle funzioni che fino ad allora erano state di sua competenza".</i>	
	Infine, il dipendente OMISSIS, nelle dichiarazioni del 27 marzo 2017, ha confermato che, all'interno della Duomo, la Cassani si occupava di "aspetti tributari".	
	Le dichiarazioni sopra riportate, in ordine all'attività della Cassani di gestione delle somme rivenienti dalla riscossione dei tributi, trovano riscontro in puntuali intercettazioni telefoniche, come, ad es.:	
	-quella relativa alla telefonata del 4.4.2017, intercorsa tra Braganti e tale OMISSIS -probabilmente una dipendente della società (<i>"OMISSIS dice che spera che ieri Denise non abbia fatto troppe confusioni con i pagamenti"</i>), riportata a pag. 13 del decreto di sequestro preventivo del GIP presso il Tribunale di Milano del 30 giugno/3 luglio 2017;	
	-quella relativa alla telefonata del 5.4.2017, intercorsa tra Braganti e OMISSIS (<i>"OMISSIS dice che sta guardando i saldi, OMISSIS dice che vuole guardare se stanno salendo e dice di aver detto a terza persona (Denise ndr) di girarli tutti su Milano ma la vorrebbe strozzare perché poi fa di testa sua e il fratello (Cassani Federico Diego ndr) vuole che lavori"</i>), riportata a pag. 13 del già menzionato decreto di sequestro;	
	-quella concernente la telefonata del 4.4.2017, intercorsa tra Braganti e OMISSIS, formalmente consulente della Duomo (<i>"Mara dice che Denise parte a inizio maggio e ha detto a Fredi che sarà opportuno avere la procura notarile della vendita dalla sorella."</i>	

Mara dice che fino a 2-3 la contabilità era gestita da Denise ed OMISSIS e poi con l'arrivo di OMISSIS è intervenuta anche Mara perché c'erano cose che non andavano"), riportata alle pagg. 57 e 58 della relazione della Guardia di Finanza di Milano del 12 aprile 2017, prot. n. 229918.

A fronte di tanto, alcun rilievo può annettersi alle argomentazioni difensive dell'appellata Cassani, volte a far risaltare l'utilizzo (asseritamente) improprio, nelle citate dichiarazioni, dell'espressione *"gestione dei rapporti postali"*, nonché, più in generale, la marginalità del proprio ruolo.

Trattasi, infatti, di argomentazioni che, in contrasto con le chiare emergenze di causa, sviliscono oltremodo il ruolo della Cassani e dell'Ufficio contabilità, presso il quale la stessa lavorava.

E infatti, la dipendente della Duomo, OMISSIS, ha sì dichiarato che *"Denise Cassani lavorava all'ufficio contabilità, si occupava della cassa e dei rapporti con le banche, ma nel senso che effettuava materialmente i pagamenti"*, ma ha subito precisato che *"L'ufficio contabilità doveva registrare gli incassi, per poi fare le rendicontazioni mensili o trimestrali sulla base dei quali dovevano essere effettuati i pagamenti ai Comuni"* (così testualmente le dichiarazioni della OMISSIS, riportate a pag. 26 della sentenza del Tribunale penale di Milano n. 6857/2022).

Ciò, in disparte il fatto che l'espressione *"gestione dei rapporti postali"* evoca una ben specifica situazione giuridica e/o fattuale.

In ogni caso, l'asserita marginalità del ruolo della Cassani all'interno

	della Duomo, come già visto, rappresenta circostanza che non elide,	
	di per sé sola, la specifica responsabilità contabile qui in rilievo,	
	incentrata sull'espletamento, da ritenersi qui acclarato per quanto	
	già visto, di un'attività di gestione/maneggio di risorse finanziarie	
	pubbliche.	
	Allo stesso modo, la consapevolezza, in capo alla sig.ra Cassani,	
	dell'attività di <i>mala gestio</i> (<i>alias</i> , di irregolarità nell'attività di	
	riscossione e riversamento dei tributi locali) è confermata da una	
	pluralità di elementi, presenti nel fascicolo di causa.	
	Ci si riferisce, tra l'altro, alle già riportate intercettazioni delle	
	conversazioni intercorse, in data 4 e 5 aprile 2017, tra Braganti e	
	tale OMISSIS.	
	Viene, poi, in rilievo l'intercettazione della conversazione telefonica	
	avvenuta, il 7 marzo 2017, tra la sig.ra OMISSIS, dipendente della	
	Duomo, e il sig. OMISSIS, usufruttuario di parte del capitale sociale	
	della Duomo medesima, come sopra già integralmente riportata	
	(nonché inserita a pag. 9 del decreto di sequestro preventivo penale	
	del 30 giugno/3 luglio 2017).	
	Aggiungasi che le dichiarazioni rilasciate in data 28 marzo 2017	
	dalla dipendente OMISSIS fanno esplicito riferimento a modalità	
	irregolari di gestione delle somme rivenienti dalle riscossioni	
	effettuate per conto dei Comuni, tali da non poter ragionevolmente	
	sfuggire alle persone, come la Cassani, addette alla gestione dei	
	relativi conti.	
	Esse, infatti, rimarcano che <<... <i>Soprattutto nell'ultimo anno e</i>	

	<i>mezzo/due anni della mia collaborazione presso la Duomo a</i>	
	<i>decorrere dal quale individuo il periodo di crisi societaria, vi era una</i>	
	<i>commistione nella gestione del conto corrente "padre" nel senso</i>	
	<i>che questo veniva utilizzato per far fronte alle urgenze cui ho fatto</i>	
	<i>sopra riferimento, indipendentemente dalla specificità della</i>	
	<i>provvista, più semplicemente venivano utilizzate le riscossioni dei</i>	
	<i>tributi di un Comune per definire le urgenze relative ad un altro</i>	
	<i>Comune>>.</i>	
	In definitiva e più in generale, risulta difficile ipotizzare, in termini	
	razionali, la non consapevolezza del cd. sistema Cassani in capo	
	all'odierna appellata.	
	Ciò alla luce delle specifiche e peculiari modalità di realizzazione di	
	tale sistema (assenza di conti specificatamente dedicati a ogni	
	singolo Comune, svuotamento periodico dei conti su cui confluivano	
	i tributi locali in favore di un conto "padre" della società, utilizzato,	
	all'insegna della più totale confusione e promiscuità contabile, per	
	"riequilibrare" le posizioni tra i diversi Comuni, continui drenaggi di	
	risorse verso la Mabra srl, di cui la Cassani era socia) e della	
	circostanza per cui la Cassani ha pacificamente operato sui	
	menzionati conti.	
	In tale contesto, la stessa adesione "supina" e incondizionata della	
	Cassani alle direttive della cognata Braganti (dopo il periodo di	
	gestione effettuata in completa autonomia), rappresenta, a ben	
	vedere, ulteriore elemento sintomatico della consapevolezza, non	
	sussistendo alcun obbligo di darvi esecuzione.	
	50	

	Resta allora confermato il dato della gestione/maneggio, anche da	
	parte della sig.ra Cassani, di risorse pubbliche, con la	
	consapevolezza delle modalità "irregolari" di tale gestione.	
	Tale dato risulta del tutto idoneo a integrare la specifica	
	responsabilità, di natura contabile, addebitata in questa sede alla	
	sig.ra Cassani, se letto in correlazione con il fatto oggettivo del	
	mancato riversamento al Comune di Piobbico delle somme riscosse	
	dalla società concessionaria e non riversate, con riferimento agli	
	anni 2015/2016/2017.	
	Sul punto, va rimarcato che il fatto del mancato riversamento è	
	stato incontestabilmente accertato dalla Sezione territoriale e dallo	
	stesso giudice penale nelle sentenze pronunciate a carico della soc.	
	Duomo e dei coniugi Cassani Federico e Braganti Mara Nadia.	
	Il medesimo dato emerge, altresì, dalla documentazione di	
	provenienza comunale, ovvero le richieste dell'Ente di insinuazione	
	al passivo prima dell'amministrazione straordinaria e, poi, del	
	fallimento della società Duomo, datate rispettivamente 30 luglio	
	2018 e 22 gennaio 2019.	
	Deve, inoltre, sottolinearsi che la responsabilità contabile qui in	
	rilievo (indagabile secondo il rito del giudizio di responsabilità	
	amministrativa, a norma dell'art. 148, commi 5 e 6, c.g.c.; in	
	termini, Corte conti, Sez. I App., n. 281/2018), si affianca a quella	
	della società concessionaria del servizio di riscossione (nel caso di	
	specie, la società Duomo) e degli altri agenti contabili (i coniugi	
	Cassani), in applicazione delle disposizioni recate dall'art. 74 del r.d.	
	51	

18 novembre 1923, n. 2440, dagli artt. 178 e ss. del r.d. 23 maggio

1924, n. 827, e dall'art. 93, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000,

n. 267.

L'odierna appellata, ingerendosi di fatto nella gestione/maneggio di

denaro pubblico, ha, infatti, assunto un ruolo determinante nella

causazione del danno erariale da mancata entrata, quale "agente

contabile di fatto”.

La giurisprudenza contabile ha già chiarito che tale espressione, pur

se evocativa di una relazione di tipo materiale, deve intendersi

nell'accezione di disponibilità giuridica del pubblico denaro, nel

senso di poterne disporre senza l'intermediazione di altri uffici o

soggetti, a prescindere dalla "fisica detenzione del bene nummario,

trattandosi di disponibilità specifica, ossia riferita a somme di

denaro determinate e individuate nella loro materiale consistenza"

(Corte conti, Sez. II App., n. 112/2023).

È stato anche specificato che la locuzione "maneggio" di denaro

deve essere latamente intesa, sì da ricomprendere non soltanto gli

agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono attività di

riscossione o di esecuzione dei pagamenti, ma anche coloro che

abbiano la disponibilità del denaro da qualificarsi pubblico (in

ragione della provenienza e/o della destinazione) e siano forniti, in

sostanza, del potere di disporne direttamente (Corte conti, Sez. I

App., n. 324/2008).

Conseguentemente, l'agente contabile (di fatto e di diritto), gravato

dell'obbligazione restitutoria, per andare esente da responsabilità,

	ha l’onere di provare che le mancanze o la diminuzione del denaro	
	sono avvenute per causa di forza maggiore o per fatti a egli non	
	imputabili e non per propria negligenza (art. 194, commi 1 e 2, r.d.	
	n. 827/1924).	
	In tal senso è orientata la consolidata giurisprudenza contabile	
	(Corte conti, Sez. II App., n. 242/2023, n. 134/2023 e n. 146/2021;	
	id., Sez. I App., n. 281/2018; id., Sez. III App., n. 310/2018).	
	Nel caso di specie, essendo mancata, pur a fronte dell’omesso	
	riversamento dei tributi riscossi per conto dell’Ente, ogni prova	
	“liberatoria” da parte della sig.ra Cassani, va affermata la	
	responsabilità della stessa per il danno patito dal Comune di	
	Piobbico.	
	Tale danno va determinato nel complessivo importo di euro	
	7.750,00 , quantificato dalla Procura contabile con le modalità	
	puntualmente indicate nella parte in fatto della presente decisione,	
	da ritenersi del tutto condivisibili e razionali, anche perché basate	
	sui dati oggettivi risultanti dalla documentazione comunale (come	
	le richieste di insinuazione al passivo della società Duomo) e	
	comunque in alcun modo contestate in questa sede dall’appellata	
	Cassani.	
	Pertanto, le modalità in questione sono state riconosciute corrette	
	dalla Sezione territoriale nella statuizione, oramai intangibile,	
	adottata nei confronti della Duomo srl. e dei coniugi Cassani.	
	In ogni caso, la responsabilità della sig.ra CASSANI Denise	
	Federica Fredi riveste carattere solidale con quella (non più	

	contestabile in questa sede, in quanto oramai coperta dal	
	giudicato), della società Duomo srl in fallimento e dei sigg.ri	
	CASSANI Diego Federico e BRAGANTI Mara Nadia, trattandosi di	
	una ipotesi di compartecipazione dolosa alla causazione del danno	
	ex art. 1, comma 1-quater, legge 20/94.	
	A tale ultimo riguardo, deve essere ribadito che la	
	gestione/maneggio, da parte della sig.ra CASSANI, di denaro	
	pubblico, nella piena consapevolezza delle modalità illecite della	
	stessa (dato da ritenersi acclarato per quanto sopra esposto) vale	
	a far risaltare la connotazione dolosa della relativa condotta.	
	D'altro canto, la giurisprudenza si è già espressa per la sussistenza	
	di responsabilità solidale in fattispecie, come quella all'esame, di	
	responsabilità contabile nella quale il danno (l'ammanco) è	
	conseguenza di una condotta dolosa riferibile a tutti i soggetti	
	(agenti contabili, di fatto e di diritto) che vi hanno concorso (in	
	termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n. 242/2023,	
	richiamante Corte conti, Sez. I App., n. 281/2018).	
	4. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, l'appello	
	incidentale proposto dalla Procura regionale avverso la sentenza n.	
	71/2023 della Sezione giurisdizionale per la Regione Marche merita	
	accoglimento e, per l'effetto, la sig.ra CASSANI Denise Federica	
	Fredi va condannata al pagamento, in favore del Comune di	
	Piobbico e in solido con la soc. DUOMO GPA srl in fallimento , il	
	sig. CASSANI Diego Federico e la sig.ra BRAGANTI Mara	
	Nadia , della somma complessiva di euro 7.750,00 , oltre	
	54	

	rivalutazione monetaria (calcolata dalle date in cui erano dovuti i	
	singoli canoni di concessione per la riscossione dei tributi e sino alla	
	data di pubblicazione della sentenza di primo grado) e interessi	
	legali sulla somma così rivalutata (calcolati dalla data di	
	pubblicazione della sentenza di primo grado e fino all'effettivo	
	soddisfo).	
	Ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c., l'accoglimento dell'appello	
	comporta:	
	-la condanna della sig.ra CASSANI Denise Federica Fredi al	
	pagamento delle spese del primo grado di giudizio, in solido con la	
	soc. DUOMO GPA srl in fallimento , il sig. CASSANI Diego	
	Federico e la sig.ra BRAGANTI Mara Nadia ;	
	-la condanna della sig.ra CASSANI Denise Federica Fredi al	
	pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio, come	
	quantificate nella parte dispositiva della presente decisione, nella	
	misura di 1/3 delle stesse (mentre i restanti 2/3 sono oggetto della	
	compensazione già statuita nei confronti del sig. CASSANI Diego	
	Federico e della sig.ra BRAGANTI Mara Nadia).	
	P.Q.M.	
	-la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale	
	d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,	
	definitivamente pronunciando:	
	-RIUNISCE gli appelli proposti dai sigg.ri CASSANI Diego	
	Federico e BRAGANTI Mara Nadia e dalla Procura regionale	
	avverso la sentenza n. 71/2023 della Sezione giurisdizionale per la	
	55	

	Regione Marche;	
	-DICHIARA l'improcedibilità dell'appello principale proposto dai	
	sigg.ri CASSANI Diego Federico e BRAGANTI Mara Nadia	
	avverso la sentenza n. 71/2023 della Sezione giurisdizionale per la	
	Regione Marche;	
	-COMPENSA , nei confronti dei sig.ri CASSANI Diego Federico e	
	BRAGANTI Mara Nadia , le spese relative al presente grado di	
	giudizio, nella misura di 2/3 delle spese complessive e, dunque,	
	nella misura di euro 330,66 (TRECENTOTRENTA/66);	
	-ACCOGLIE l'appello incidentale proposto dalla Procura	
	regionale per le Marche avverso la sentenza n. 71/2023 della	
	Sezione giurisdizionale per la Regione Marche e, per l'effetto:	
	-CONDANNA la sig.ra CASSANI Denise Federica Fredi al	
	pagamento, in favore del Comune di Piobbico e in solido con la	
	soc. DUOMO GPA srl in fallimento , il sig. CASSANI Diego	
	Federico e la sig.ra BRAGANTI Mara Nadia , della somma	
	complessiva di euro 7.750,00 , oltre rivalutazione monetaria	
	(calcolata dalle date in cui erano dovuti i singoli canoni di	
	concessione per riscossione dei tributi e sino alla data di	
	pubblicazione della sentenza di primo grado) e interessi legali sulla	
	somma così rivalutata (calcolati dalla data di pubblicazione della	
	sentenza di primo grado e fino all'effettivo soddisfo);	
	-CONDANNA la sig.ra CASSANI Denise Federica Fredi al	
	pagamento delle spese del primo grado di giudizio, in solido con la	
	soc. DUOMO GPA srl in fallimento , il sig. CASSANI Diego	
	56	

